

COMUNE DI TERTENIA

PROVINCIA OGLIASTRA

Ordinanza n° 57/2005

Tertenia 13 ottobre 2005

IL SINDACO

Viste le disposizioni di cui:

- al T.U. delle leggi sanitarie, 27 luglio 1934 , n. 1265;
- al regolamento di Polizia Veterinaria ,DPR 08 febbraio 1954, n.320;
- D.A.I.S. n. 1669 del 28 aprile 1989;
- alla legge 14 agosto 1991, n. 281;
- alla L.R. 18 maggio 1994, n. 21 e successive modifiche;

Visto il testo unico degli Enti Locali emanato con D. L.vo del 18.08.2000 n.267

ORDINA

1. I proprietari e detentori a qualsiasi titolo di cani devono provvedere all'iscrizione dei medesimi all'anagrafe canina regionale. Le operazioni di iscrizione all'anagrafe canina si effettueranno presso il campo sportivo "Is arranas" ogni mercoledì dalle ore 10.00 alle ore 13.00 ad iniziare dal 19/10/2005.
2. L'iscrizione deve avvenire secondo le seguenti modalità:
 - a) entro 10 giorni di età del cane o comunque entro 10 giorni dall'acquisizione del possesso;
 - b) le persone già detentrici di cani alla data di pubblicazione della presente ordinanza devono effettuare l'iscrizione all'anagrafe entro centoventi giorni dalla emissione della stessa;
 - c) sono obbligati ad iscrivere all'anagrafe i propri cani i proprietari o detentori che risiedono in Sardegna, o sono ivi dimoranti per un periodo superiore ai novanta giorni;
3. Al servizio veterinario dell'Azienda U.S.L. deve essere comunicata obbligatoriamente:
 - a) entro sette giorni dall'evento, lo smarrimento o la morte dell'animale;
 - b) entro sette giorni dall'evento, il cambio di proprietà dell'animale;
 - c) entro trenta giorni dall'evento, eventuale cambio di residenza del proprietario.
4. I cani iscritti all'anagrafe devono essere sottoposti all'identificazione attraverso la compilazione di un'apposita scheda e l'inoculazione di un microprocessore sottocutaneo a cura del personale veterinario sopra indicato; all'atto dell'iscrizione sarà consegnato, al proprietario o detentore, un apposito libretto con i dati anagrafici del proprietario, del cane e gli estremi di registrazione.
5. I proprietari o detentori dei cani, in occasione delle operazioni di iscrizione all'anagrafe, devono osservare le seguenti disposizioni:
 - a) condurre il cane al guinzaglio possibilmente munito di museruola
 - b) prestarsi in caso di necessità al contenimento del cane durante l'intervento di applicazione del microprocessore
6. Per inosservanza delle disposizioni di cui alla presente ordinanza si applicano le sanzioni amministrative di cui alla Legge Regionale 18 maggio 1994 n. 21.

IL SINDACO
(Guido Pisu)
